

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Livio SALVEMINI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 settembre 2016

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di settembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Laurent VIERIN interviene alla seduta alle ore 8.03, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1253.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1262** OGGETTO :

RECEPIMENTO, CON INTEGRAZIONI, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 3536/2016, RECANTE DISCIPLINA DEL REGIME DELLA CONDIZIONALITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013 E APPROVAZIONE DEI LIMITI MINIMI E MASSIMI DI CARICO ANIMALE APPLICABILI ALLE MISURE DI SVILUPPO RURALE LEGATE ALLA SUPERFICIE.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 637/2008 e n. 73/2009 del Consiglio;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell' 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamati inoltre:

- la direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Nome in materia ambientale" e il decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio aprile 2016, emanato in applicazione dell'art 112 del citato decreto legislativo e contenente criteri e norme tecniche generali sulla base dei quali dovrà essere predisposta una disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006 recante approvazione del Piano regionale di Tutela delle Acque;

visto il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA, le regioni e Province autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali,

nonché le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato al 31 dicembre 2020 con Atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014;

richiamata la propria deliberazione n. 561 del 18 aprile 2015 concernente il recepimento della proroga al 31 dicembre 2020 del “protocollo di intesa del 10 maggio 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, Ministero della salute, Regioni e Province autonome e Agea”, ratificata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 novembre 2014 e approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e Agea per la trasmissione dei controlli di condizionalità delle aziende agricole.”;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 marzo 2016, recante “Disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale:

- a) elenca i criteri di gestione obbligatori (CGO) e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;
- c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) demanda alle Regioni e alle Province Autonome, per quanto riguarda il regime della condizionalità, i compiti di fissare con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto citato;

considerata l’esigenza di integrare, ai sensi e con le modalità fissate dall’Articolo 22 del decreto MIPAAF n. 3536/2016, l’elenco degli impegni applicabili a livello regionale di cui all’articolo 3 (Regole di condizionalità) e all’Allegato 1 (Criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali) al fine di dare corretta e completa attuazione sul territorio regionale alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014/2020;

visto inoltre l’articolo 14 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, con cui è stabilita in 340 kg per ettaro e per anno la quantità massima consentita di azoto apportato da effluenti di allevamento, inteso come quantitativo medio aziendale, nelle zone non vulnerabili da nitrati ed è prevista la possibilità, per le regioni, di adottare disposizioni di maggiore cautela in base alle coltivazioni e ai progressi tecnico-scientifici;

considerato che, sulla base dei monitoraggi effettuati annualmente dall’ARPA, la Valle d’Aosta risulta zona non vulnerabile da nitrati;

visto il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 recante disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013;

considerata la necessità di riaffermare, nelle politiche regionali, la validità del sistema agricolo di tipo estensivo legato alle produzioni tradizionali, a fronte delle tendenze in atto di intensificazione della produzione e di progressivo allontanamento dai sistemi tradizionali di allevamento con l'abbandono, in particolare, della monticazione estiva, fenomeni che rischiano di acuirsi anche per l'abolizione del regime delle quote latte;

considerata la necessità, per gli allevamenti di razze bovine autoctone, di mantenere un carico animale sostenibile e adeguato alle caratteristiche fenotipiche delle razze in questione e al sistema di pascolamento in uso, al fine di una congrua compensazione per le aziende agricole, sia dal punto di vista economico (perdite di reddito) che ambientale (utilizzo corretto delle superfici, prevenzione dei fenomeni di erosione e di degrado e contenimento delle specie arbustive e/o invasive);

ritenuto fondamentale e urgente approvare i limiti minimi e massimi di carico animale, che caratterizzano i sistemi agricoli estensivi in Valle d'Aosta, applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie (indennità compensative e pagamenti agro-climatico-ambientale), di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, con l'obiettivo di garantire il mantenimento delle aziende zootecniche sul territorio, valorizzando il loro ruolo di tutela dell'ambiente e del paesaggio alpino;

richiamata la propria deliberazione n. 1964 del 30 dicembre 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche regionali si sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) di recepire il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016, recante "Disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", integrando, per quanto di competenza, le disposizioni contenute nell'allegato 1 (Criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del terreno in

- buone condizioni agronomiche ed ambientali) al decreto come descritte nell'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- 2) di approvare i limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, descritti nell'allegato B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
 - 3) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito istituzionale della regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura nella sezione "Programma di Sviluppo Rurale 14-20".

Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 23/9/2016

Elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) per l'applicazione sul territorio della Regione Valle d'Aosta del regime della condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Recepimento del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'08/02/2016.

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

**CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)
Articoli 4 e 5**

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120), decreto sostituito a partire dal 3 maggio 2016 dal decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato." (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016, S.O. n. 9).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Tale decisione è scaduta il 31

dicembre 2015; la Commissione il 24 giugno 2016 ha tuttavia emanato una nuova decisione: la n. 2016/1040 che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536/2016, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del decreto interministeriale 7 aprile 2006 (ora titolo V del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046) e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", di cui al decreto 7 aprile 2006 (ora decreto n. 5046/2016), calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Sulla base dei monitoraggi annuali effettuati dall'ARPA, la Valle d'Aosta risulta "zona non vulnerabile ai nitrati", pertanto il presente CGO non trova applicazione sul territorio regionale.

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536/2016, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".


Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:

- a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006 (ora art. 8 del decreto n. 5046/2016); l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006 (ora art. 9 del decreto n. 5046/2016). La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

- b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita: nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti:

- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

1. In merito all'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica la Regione individua i corsi d'acqua cui si applica l'impegno coerentemente con il piano di tutela delle acque. L'impegno si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno si considera assolto.
2. L'impegno relativo alla costituzione ovvero la non eliminazione della fascia inerbita, sui corpi idrici individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, si intende rispettato con ampiezza della fascia inerbita pari a 3 metri, in presenza di:
 - stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato di grado sufficiente o buono e stato chimico buono o non definito oppure di stato ecologico non definito e chimico buono;
 - stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, buono o sufficiente.

L'impegno si considera, invece, assolto in presenza di:

- stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato di grado ottimo/elevato e stato chimico buono o non definito;
- stato complessivo del corpo idrico elevato.

In tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

Indipendentemente dallo stato ecologico e chimico del corso d'acqua si ritiene che tutte le superfici oggetto di domanda di premio adiacenti a corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali non debbano sottostare all'impegno in questione poiché rientranti nella deroga prevista per:

- particelle ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3, comma 5 del decreto 23 gennaio 2015).

Per entrambe gli impegni è ammessa la deroga in caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 16/06/2008, n. 131.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

A livello regionale, l'autorizzazione all'utilizzo delle acque pubbliche, ai fini irrigui, è disciplinato dal regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) e, per quanto riguarda la normativa regionale, dalla legge regionale n. 5 dell'8 novembre 1956 e dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII in data 8 febbraio 2006.

Per quanto concerne l'uso irriguo delle acque, la domanda di concessione, corredata degli elaborati progettuali, tra i quali l'elenco particellare dei terreni da irrigare, può essere avanzata sia da Consorzi, sia da privati.

Al termine dell'istruttoria di rito, la concessione viene rilasciata generalmente per una durata di 30 anni, rinnovabile con apposita richiesta, da presentarsi prima della scadenza. Il diritto irriguo, a tutti gli effetti, è attribuito ai fondi da irrigare appartenenti al comprensorio pertanto, in caso di vendita o altro tipo di cessione della proprietà del fondo, il diritto irriguo rimane in capo al terreno a cui è stato assegnato e non può essere trasferito ad altri appezzamenti.

Nel caso di richieste avanzate dai Consorzi, questi detengono tutta la documentazione relativa ai terreni ricadenti nel comprensorio di competenza.

Oltre alle concessioni rilasciate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, a partire dall'anno 1948, esiste tutta una serie di diritti di prelievo idrico, suddivisi in: "domande di riconoscimento di antico diritto, prive di decreto" e "domande di riconoscimento di antico diritto, con decreto di concessione". Tali domande, presentate ai sensi dell'art. 2 del r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161, riguardano prelievi già attuati su una serie di corpi idrici prima che ne venisse decretata la loro pubblicità, in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644. La durata di tali antichi diritti, è stata oggetto di diverse leggi di proroga quindicennale. Da ultimo con apposito provvedimento dirigenziale n. 4041 del 12 settembre 2016 è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 17 del regio n. 1775/1933 e nelle more dell'attribuzione dei titoli concessori definitivi, apposita autorizzazione provvisoria della durata di anni 3, con decorrenza a sanatoria dal 1° febbraio 2016, concernente l'esercizio delle derivazioni poste al servizio dei canali irrigui già oggetto delle proroghe stabilite con le leggi regionali 5/1956, 4/1962, 35/1992 e 4/1997. Di questi antichi diritti, la maggior parte riguarda l'utilizzo a scopo irriguo.

A seguito dell'emanazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, tutte le acque, comprese quelle sotterranee, sono state dichiarate pubbliche, pertanto tutti gli utilizzatori di acqua che ha assunto natura pubblica a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge hanno avuto la facoltà di presentare una domanda per farsi riconoscere il loro diritto di utilizzo della risorsa idrica (principalmente sorgenti, pozzi o piccoli corsi d'acqua a carattere stagionale).

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
 1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
 2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
 3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del d.lgs 152/2006) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del d.lgs 152/2006) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno ovvero alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini del decreto 3536/2016, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Non essendovi provvedimenti regionali in materia, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM 3536/2015, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del d.lgs 152/2006 e s. m. i.

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM 3536/2016, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'art. 22 comma 4 del DM 3536/2016, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM 3536/2016), fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto;
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'articolo 3, comma 5, alla lettera d) del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati:

- a) la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni;
- b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Non essendovi interventi regionali in materia, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM 3536/2015, la

presente norma prevede in relazione all'impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

A livello regionale sono previsti i seguenti impegni:

- divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica;

- il divieto interessa anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) così come disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia aree protette e zone Natura 2000.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 2 non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 1 del medesimo decreto.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64, “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”.

- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 3361 del 16 settembre 2002 “Approvazione della proposta di designazione proposta dal Ministero dell’Ambiente, di quattro Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi della Direttiva comunitaria 79/409/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti d’Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 4233 del 29 dicembre 2006 “Approvazione dell’ampliamento della Zona di Protezione Speciale Parco naturale Mont Avic (ZPS IT1202000) in esecuzione della sentenza della corte di giustizia delle comunità europee nella causa c.378/01, procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 288 del trattato per insufficiente designazione di zone di protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”.

Provvedimenti regionali d’approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 “Approvazione della disciplina per l’applicazione della procedura di valutazione d’incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 2204/2004”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 8/2007 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007”.

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007.

La conduzione dell’azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS, ai sensi della direttiva 79/409/CEE, deve avvenire nel rispetto delle misure di conservazione approvate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1087 del 18 aprile 2008 e n. 3061 del 16 dicembre 2011.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) del DM 3536/2016 e le superfici forestali di cui alla lettera e) ricadenti nei SIC/ZSC, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 1 del medesimo decreto.

Intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta

- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina delle attività venatorie”;
- Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;
- Legge regionale 7 dicembre 2009 n. 45 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della l.r.31 marzo 1977”.

Provvedimenti regionali di designazione dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1460 del 29 aprile 2002 “Approvazione dell’elenco dei Siti proposti dall’Unione Europea come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 178 del 27 gennaio 2006 “Approvazione dell’aggiornamento della Banca Dati Natura 2000, costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE – Habitat) e dalle Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE – Uccelli) in Valle d’Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 10 marzo 2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo Sito di importanza comunitaria, nell’alta Valgrisenche, del suo inserimento nella Banca dati Natura 2000 della Valle d’Aosta (Direttiva 92/43/CEE - Habitat) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio”;

Provvedimenti regionali d'approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1815 del 6 luglio 2007 "Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione d'incidenza, ex. Art. 7 l.r. 21/05/2007 n. 8, concernente le disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 e 74/409. Revoca della D.G. n. 2204/2004";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011 "Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica Natura 2000 ai sensi dell'articolo 4 della L. r. 21 maggio 2007, n. 8 e del D. M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)".

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000 che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e della DGR n. 1815 del 6 luglio 2007. La conduzione dell'azienda agricola con superfici aziendali ricadenti in aree ZPS ai sensi della direttiva 2009/147/CE o ZSC/SIC secondo la direttiva 92/43/CEE deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area.

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell'articolo 3 comma 5 del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

A livello regionale la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione (DGR n. 3061 del 16 dicembre 2011).

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.

SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1)
Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

attuato in particolare da:

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);

- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l’altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture; ecc..

² Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO, in particolare gli impegni:

- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9.

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5.

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Non essendovi interventi regionali in materia, a norma dell'articolo 22, comma 3 del DM 3536/2016, si applicano gli impegni indicati nel paragrafo "Descrizione degli impegni".

**CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.**

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento della Regione Autonoma Valle d’Aosta

Non essendovi interventi regionali in materia, a norma dell’articolo 22, comma 3 del DM 3536/2016, si applicano gli impegni riportati nel presente CGO.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

**CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)
Articoli 3,4 e 5**

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 3536/2016 con allevamenti suinicoli, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.2 comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Deroghe

1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Provvedimento dirigenziale n° 469 del 11/02/2016 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe regionale e nazionale del bestiame e delle aziende di allevamento e dei manuali operativi di identificazione"

REGISTRAZIONE AZIENDE E ALLEVAMENTI

La registrazione dell'azienda avviene presso l'ufficio servizi zootecnici, di seguito USZ, che attribuisce il codice e lo registra in SIZO e BDN, mentre la gestione dei capi in allevamento avviene direttamente in BDN.

Anche chi detiene un solo suino all'anno, destinato all'autoconsumo, deve comunicarlo all'USZ, ma non necessita dell'attribuzione di codice aziendale.

Tutte le aziende hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe, con modalità però diverse a seconda che si tratti di aziende OSA o di aziende che producono solo per autoconsumo.

Aziende con sola produzione per autoconsumo (detenzione massima di 4 suini all'anno)

Il proprietario deve presentare istanza di iscrizione all'USZ, allegando parere circa l'idoneità delle strutture rilasciato dalla SC igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'USL, ad eccezione di quelle che detengono un solo suino, che operano con le modalità sopra descritte.

Aziende OSA

L'iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA allo Sportello unico degli enti locali (SUEL), eventualmente servendosi degli operatori dell'USZ o degli operatori abilitati dei CAA.

Nell'ambito di tali allevamenti, in caso di compresenza di più detentori dovrà essere individuata la persona di riferimento ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti, tale persona di riferimento dovrà essere interna all'azienda e a conoscenza di tutti gli aspetti igienico-sanitari.

E' inoltre prevista l'attribuzione del codice ministeriale in modalità semplificata per tutte le specie di allevamenti familiari e per autoconsumo.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

L'identificazione degli animali è effettuata dall'AREV entro il 70° giorno di vita e in ogni caso prima di lasciare l'azienda in cui sono nati, nel rispetto delle condizioni di benessere e sicurezza garantita dallo stesso allevatore, secondo la seguente modalità:

1. Esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile. In alternativa, il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.
2. E' consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro. Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territorio nazionale). L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo è di almeno 8 mm. E' consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.
3. Altri mezzi di identificazione potranno essere utilizzati previa autorizzazione del Ministero della Salute.

In seguito ad un'eventuale identificazione sarà compito dell'AREV segnalare all'USZ l'identificazione dei nuovi nati da registrare in BDN.

Le aziende registrate in BDN dall'USZ sono tenute al corretto aggiornamento per il tramite dell'USZ del "Registro di stalla" informatizzato tenuto ed aggiornato nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata: «BDN», istituita presso il Centro servizi nazionale (CSN) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

Nel caso in cui tutte le informazioni previste dal registro siano già interamente contenute nella BDN tramite l'USZ, la tenuta del registro cartaceo aziendale di carico e scarico diventa facoltativa.

REGISTRAZIONE MOVIMENTAZIONI IN BDN

Nella Regione gli adempimenti sopra descritti vengono gestiti nel modo seguente:

- Vendita da allevamento per ingrasso con venditore e acquirente locali: la registrazione è a cura del venditore;
- Vendita da allevamento per ingrasso con venditore valdostano e acquirente fuori valle: la registrazione dell'uscita a cura del venditore;
- Acquisto da fuori valle: registrazione dell'entrata in allevamento a cura dell'acquirente;
- Macellazione in Valle: l'uscita dall'allevamento viene registrata da USZ su Mod 4 inviato dal detentore o d'ufficio da USZ assumendo come data la data di macellazione, fatte salve le incongruenze rilevate dall'incrocio dei dati che devono essere opportunamente verificate. La SC IAOA registra la macellazione e il prelievo per la ricerca della trichinella direttamente in BDN;
- Macellazione fuori Valle: il proprietario/detentore registra tramite USZ l'uscita dall'allevamento.

In seguito a 3 censimenti fatti d'ufficio (3 anni) con nessun capo e senza movimentazioni di capi nell'arco dell'anno l'USZ provvederà alla chiusura in BDN dell'azienda.

Chi detiene 1 solo suino da autoconsumo non ha obbligo di avere un codice aziendale e di aggiornare la BDN; persiste l'obbligo della visita veterinaria ante e post mortem. La detenzione di 1 solo suino deve comunque essere registrata presso l'USL mediante l'invio di copia del modello 4 a cura del venditore. In sede di prima applicazione tale registrazione viene effettuata in sede di macellazione a cura di SC IAOA, che contestualmente fornisce le informazioni sulle procedure da adottare in seguito.

**CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)
Articoli 4 e 7**

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);

- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 3536/2016 con allevamenti bovini ovvero bufalini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
- B.3 effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 registrazione delle nascite in BDN se l’allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

B.10 nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

D.2 comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;

D.3 nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

D.4 per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;

D.5 registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E: movimentazione dei capi: uscita dall'azienda

E.1 Compilazione del modello 4;

E.2 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;

E.3 comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Provvedimento dirigenziale n° 469 del 11/02/2016 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe regionale e nazionale del bestiame e delle aziende di allevamento e dei manuali operativi di identificazione"

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE

Tutte le aziende hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe, con modalità però diverse a seconda che si tratti di aziende OSA o di aziende che producono solo per autoconsumo.

Aziende con sola produzione per autoconsumo.

Il rappresentante legale/proprietario deve presentare istanza di iscrizione all'USZ, allegando parere circa l'idoneità delle strutture rilasciato dalla S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'USL.

Aziende OSA.

L'iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA al SUEL, eventualmente servendosi degli operatori dell'USZ o degli operatori abilitati dei CAA.

Ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti, nell'ambito di tali allevamenti, in caso di presenza di più detentori dovrà essere individuata la "persona di riferimento", interna all'azienda ed a conoscenza di tutti gli aspetti igienico-sanitari.

E' inoltre prevista l'attribuzione del codice ministeriale in modalit  semplificata per tutte le specie di allevamenti familiari e per autoconsumo.

Se non vi sono state modifiche alle strutture, qualora gi  provviste di un parere autorizzativo a monte, tale parere non   richiesto e il codice   riattivato.

TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE

Il detentore degli animali assolve all'obbligo di tenere un proprio registro di stalla mediante il registro informatizzato gestito dall'USZ della regione tramite SIZO, al quale dovr  comunicare (direttamente o indirettamente) entro 7 giorni ogni variazione della consistenza del suo allevamento consegnando copia della documentazione, mentre l'originale segue l'animale. A tale registro di stalla, a cura dell'USZ, corrisponder  un identico registro puntualmente aggiornato in BDN. L'USZ detiene il registro informatizzato e la documentazione di aggiornamento di competenza dell'allevatore (l.r. 17/93 e regolamento 5/98).

L'allevatore   responsabile dell'aggiornamento della banca dati regionale che garantisce l'allineamento con la BDN.

L'allevatore deve garantire con modalit  proprie la corrispondenza tra l'effettivo presente in stalla e quanto registrato in banca dati regionale.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Tale attivit    in capo all'AREV che opera secondo un programma di attivit  finanziato dall'Assessorato Agricoltura e risorse naturali e secondo dei protocolli interni che definiscono l'operativit  e le scadenze.

Tutti gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente entro 20 gg dalla nascita e comunque prima che lascino l'allevamento.

E' responsabilit  del detentore degli animali segnalare all'AREV eventuali identificazioni da effettuarsi per il rispetto dei termini ed eventuali perdita di sistemi identificati da sostituire.

A seguito dell'identificazione degli animali della specie bovina l'AREV provvede alla stampa del passaporto ed alla sua trasmissione al detentore dei capi.

PERDITA, DETERIORAMENTO PASSAPORTI BOVINI

Il detentore degli animali segnala all'USZ con apposita dichiarazione scritta (da prevedere a cura dell'USZ) la perdita o il deterioramento del passaporto, il suddetto ufficio che provveder  alla sua ristampa.

In caso di perdita/smarrimento/furto dei passaporti dovr  esserne fatta denuncia all'USZ. Il dato viene registrato in BDR dall'USZ e trasferito in BDN per poter essere agevolmente consultato da tutti gli operatori.

SMARRIMENTO DI ANIMALI/FURTO

Lo smarrimento/furto degli animali deve essere segnalato entro 48 ore o comunque appena possibile alla Stazione Forestale di competenza o altro organo di polizia giudiziaria che provveder  a trasmettere copia della dichiarazione con relativo passaporto (laddove presente) all'USZ e alla SC sanit  animale.

In caso di ritrovamento in vita del capo dichiarato smarrito, lo stesso viene reinserito d'ufficio in anagrafe con segnalazione del ritrovamento agli organi competenti.

L'USZ comunicher  il ritrovamento del capo all'organo a cui   stata presentata la denuncia. Le anomalie relative alle dichiarazioni sullo smarrimento degli animali riscontrate durante le verifiche effettuate in stalla da parte dei veterinari sono risolte d'ufficio da parte della S.C. Sanit  animale e segnalate all'USZ, che provvede a inoltrare tale segnalazione all'organo a cui   stata presentata denuncia.

MOVIMENTAZIONE DEI CAPI

Tutti gli spostamenti degli animali devono essere segnalati all'USZ, da parte del detentore entro 7 gg allegando il modello 4, compilato in ogni sua parte, e il passaporto.

Per quanto riguarda le compravendite nell'ambito del territorio regionale le segnalazioni sono fatte solo dall'allevatore che introduce il capo.

Nel caso di vendita fuori dal territorio regionale le segnalazioni devono essere fatte dal detentore entro 7 gg indicando sul modello 4 il codice dell'allevamento di destinazione o dello stabilimento di macellazione.

Scarico vitelli venduti fuori Regione Autonoma Valle d'Aosta che transitano per il centro di raccolta gestito da AREV:

Lo scarico dei vitelli fuori Valle avviene per il tramite dell'AREV per tutti gli animali che transitano nel centro di raccolta di Aosta, attraverso un file riepilogativo che viene inviato a SIZO entro 7 giorni.

Spostamento per alpeggio, affide:

Nel caso di trasferimento degli animali per alpeggio o affide estive o invernali, si farà riferimento alle procedure che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

Demonticazione degli animali:

Nel caso di demonticazione degli animali con destinazione diversa da quella di partenza primaverile, considerato che il sistema SIZO e BDN, al ritorno dall'alpeggio, attribuiscono gli animali collocati in codice pascolo all'allevamento di provenienza, è necessario che il detentore degli animali produca un modello 4 all'Ufficio servizi zootecnici con indicazione del codice di allevamento dove i capi sono destinati, mentre il sistema informatizzato farà transitare in modo fittizio il capo/ i capi attraverso l'azienda di provenienza di fondovalle.

La cancellazione degli animali morti spetta ai veterinari della S.C. Igiene degli alimenti di origine animale, che verificano l'animale nell'impianto di gestione dei SOA riconosciuto o registrato ai sensi del Reg. CE 1069/09 sito in Regione Valle d'Aosta o di altre strutture della AUSL chiamati per la visita in allevamento o secondo specifica PD CU 13 dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).
Articoli 3, 4 e 5

Recepimento

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 3536/2016 con allevamenti ovicaprini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg. dall'inizio attività (vedere capitolo "Intervento delle Regioni e P.A.);
- A.2 comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
- tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.3 comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda (vedere capitolo "Intervento delle Regioni e P.A.).

B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8 marzo 2012);

B.2 movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN (vedere capitolo "Intervento delle Regioni e P.A.).

B.3 per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Per i nati prima del 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C.2 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31 dicembre 2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Provvedimento dirigenziale n° 469 del 11/02/2016 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe regionale e nazionale del bestiame e delle aziende di allevamento e dei manuali operativi di identificazione"

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE

Tutte le aziende hanno l'obbligo di iscrizione all'anagrafe, con modalità però diverse a seconda che si tratti di aziende OSA o di aziende che producono solo per autoconsumo.

Aziende con sola produzione per autoconsumo.

Il rappresentante legale/proprietario deve presentare istanza di iscrizione all'USZ, allegando parere circa l'idoneità delle strutture rilasciato dalla S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'USL.

Aziende OSA.

L'iscrizione avviene tramite la presentazione di SCIA al SUEL, eventualmente servendosi degli operatori dell'Ufficio servizi zootecnici o degli operatori abilitati dei CAA.

Ai fini della normativa relativa alla produzione di alimenti, nell'ambito di tali allevamenti, in caso di compresenza di più detentori dovrà essere individuata la "persona di riferimento", interna all'azienda ed a conoscenza di tutti gli aspetti igienico-sanitari.

E' inoltre prevista l'attribuzione del codice ministeriale in modalità semplificata per tutte le specie di allevamenti familiari e per autoconsumo.

Se non vi sono state modifiche alle strutture, qualora già provviste di un parere autorizzativo a monte, tale parere non è richiesto e il codice è riattivato.

TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE

Il detentore degli animali assolve all'obbligo di tenere un proprio registro di stalla mediante il registro informatizzato gestito dall'USZ della regione tramite SIZO, al quale dovrà comunicare (direttamente o indirettamente) entro 7 giorni ogni variazione della consistenza del suo allevamento consegnando copia della documentazione, mentre l'originale segue l'animale. A tale registro di stalla, a cura dell'USZ, corrisponderà un identico registro puntualmente aggiornato in BDN. L'USZ detiene il registro informatizzato e la documentazione di aggiornamento di competenza dell'allevatore (l.r. 17/93 e regolamento 5/98).

L'allevatore è responsabile dell'aggiornamento della banca dati regionale che garantisce l'allineamento con la BDN.

L'allevatore deve garantire con modalità proprie la corrispondenza tra l'effettivo presente in stalla e quanto registrato in banca dati regionale.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali comprende i seguenti elementi:

a) mezzi di identificazione di ciascun animale (gestiti tramite l'AREV che provvede al loro acquisto – secondo le modalità previste dalla BDN – ed alla loro corretta applicazione sugli animali).

In VDA viene prevista l'applicazione di una coppia di identificativi di cui uno (sempre) elettronico.

Nel caso di capi acquistati da allevamenti fuori valle questi devono già essere iscritti in banca dati nazionale e provvisti di una corretta identificazione comprensiva, per i capi nati dopo il 01/01/2010, della marca elettronica.

E' possibile attualmente anche una identificazione semplificata applicando un identificativo progressivo regionale (non registrata in BDN – ma solo in BDR) che consente l'identificazione del singolo capo (e della sua provenienza) destinato alla macellazione entro 12 mesi.

Nel caso in cui il capo con "identificazione semplificata" non sia inviato al macello, esso dovrà essere re-identificato (entro i dodici mesi).

Se il capo con identificazione provvisoria viene inviato al macello prima dell'inserimento in BDR, il Servizio veterinario potrà provvedere alla registrazione in SIVE, ma il gestore di SIZO dovrà in un secondo tempo provvedere all'aggiornamento dei relativi registri di stalla con il recupero dei dati relativi alle macellazioni in anomalia.

I mezzi identificativi devono essere applicati negli ovi-caprini entro i sei mesi dalla nascita. Verrà inviata una richiesta al Ministero di deroga al fine di portare a nove mesi tale periodo e comunque mai oltre i dodici mesi.

In ogni caso i capi destinati alla compravendita devono essere identificati prima dall'uscita dall'allevamento.

b) registri informatizzati sono tenuti presso l'USZ e aggiornati (per conto del detentore/proprietario) dai seguenti soggetti:

- tramite AREV (gestione delle nuove identificazioni e delle rimarcature con relativa comunicazione all'USZ)
- direttamente dall'allevatore (detentore-proprietario) con consegna delle relative documentazioni (mod.4) quando richiesto:

o vendita di capi con invio degli stessi fuori valle (da vita o da macello)

o acquisto di capi da allevatori fuori valle e da allevamenti valdostani

- tramite l'USL della VDA

o gestione delle macellazioni – in VDA
o gestione dei capi deceduti

- tramite CFVDA e/o altri organismi di polizia (denuncia di furti o smarrimenti ed eventuali ritrovamenti)

In VDA tutti i capi sono identificati ed iscritti nei registri informatizzati ed in BDN.

Non viene previsto "il censimento" annuale; in attesa dell'adozione, da parte di AGEA, di meccanismi per l'erogazione dei contributi slegati dall'inserimento del dato del censimento, provvisoriamente l'USZ inserisce d'ufficio i dati relativi al censimento degli allevamenti valdostani, riportando in BDN i dati rilevati in BDR al 31/03 dell'anno in corso.

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 3536/2016 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- a) divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- b) divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
- c) divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono;
- d) obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Non essendovi interventi regionali in materia, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM 3536/2016, si applicano gli impegni sopra descritti.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 3536/2016, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - gli utilizzatori di prodotti tossici, molto tossici e nocivi devono possedere un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
 - 1) le informazioni sul prodotto acquistato;
 - 2) le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non

conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Non essendovi interventi regionali in materia, a norma dell'articolo 22 comma 3 del DM 3536/2016, si applicano gli impegni sopra indicati.

SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 3536/2016 con allevamenti bovini/bufalini, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Per le aziende agricole vigono i seguenti impegni:

- i vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 ed almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg);
- è possibile legare i vitelli, metterli in box singoli oltre 8 settimane per motivi occasionali come effettuazione di terapie (certificato del veterinario) o periodo del pasto;
- se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.
- Condizioni particolari possono essere applicate:
 1. ai vitelli il cui stato di salute o comportamento esige che siano isolati dal gruppo al fine di essere sottoposti ad un trattamento appropriato;
 2. ai bovini riproduttori di razza pura di cui alla direttiva 77/504/CEE (1);
 3. ai vitelli che restano con la madre ai fini del loro allattamento;
 4. ai vitelli tenuti in stabulazione libera.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento dei vitelli siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla direttiva 2008/119/CE.

Eventuali requisiti minimi complementari a quelli figuranti nell'allegato per quanto riguarda la protezione dei vitelli potranno essere determinati, sotto forma di raccomandazione, dalla Commissione.

Nella Regione Valle d'Aosta è stata approvata la legge regionale 15 aprile 2013, n. 13, recante disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria, che all' art. 7 (Requisiti minimi per la protezione dei vitelli) prevede:

- a. In considerazione delle caratteristiche degli allevamenti locali di montagna, sono vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso, ai fini di quanto stabilito dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, gli animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi detenuti dalla nascita alla macellazione in un luogo chiuso senza possibilità di godere in nessuna fase della loro vita di spazi di libertà da pascolamento;
- b. I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1 possono essere stabulati indifferenteemente sia alla posta fissa sia in gruppo;
- c. I locali di stabulazione del sistema alla posta fissa devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati e da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà; il detentore deve assicurarsi che gli attacchi, da sottoporre a regolare verifica ed eventualmente corretti in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali, non provochino lesioni al vitello.

**CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)
Articolo 3 e articolo 4**

Recepimento

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 3536/2015 con allevamenti suinicoli, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sia pari almeno a:

- 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiori a 10 kg;
- 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg;
- 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg;
- 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg;
- 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg;
- 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg;
- 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

Le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende. La Regione Autonoma Valle d'Aosta vigila affinché le condizioni relative all'allevamento di suini siano conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato alla direttiva 2008/120/CE.

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)
Articolo 4

Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DM 3536/2015 con allevamenti zootecnici, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

La Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede affinché le condizioni d'allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, siano conformi alle disposizioni che figurano in allegato della direttiva 98/58/CE.

SETTORE 4

Mantenimento dei pascoli permanenti

I TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. Ue 1306/2013

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Reg. CE 1120/2009 s.m.i..

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del DM 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

Allegato B alla Deliberazione della Giunta regionale n. del

Determinazione del “carico animale sostenibile” e del “carico animale agroambientale” per le razze autoctone e non autoctone allevate in Valle d’Aosta.

1. Premesse

Già nelle precedenti programmazioni, nell’ambito delle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) “Indennità compensativa” e “Agroambiente” sono stati adottati, limitatamente ai capi appartenenti a razze autoctone, valori di carico unitario ad ettaro superiori a quelli ordinari poiché questi non risultano adeguati alle caratteristiche fenotipiche delle razze in oggetto e al sistema di pascolamento in uso.

La differenza di peso vivo unitario medio fra le razze bovine valdostane e quelle delle restanti razze a maggiore diffusione sul territorio regionale (Frisona, Bruna, Simmental) si aggira attorno ai 200 kg, come evidenziato nel raffronto di cui alla tabella 1 sotto riportata.

Tabella 1 - Confronto fra la Razza Bovina Valdostana e le principali razze italiane

	Razza Valdostana	Razza Bruna	Razza Simmental	Razza Frisona
Peso vivo medio (kg)	500	670 (e.v.m.)	680	700-725
Altezza media (cm)	117	139-142	145	138-145
Circonferenza toracica media (cm)	180,5	198	210	200-210
Produzione latte media annua (kg)	3.256	6.075	5.802	8.096

I dati utilizzati sono stati forniti dalle rispettive Associazioni di razza (ANaBoRaVa, ANARB, ANAPRI) e, per la razza Frisona, da autori vari.

Oltre a questi elementi, bisogna tener conto di altri fattori che, nel caso di aziende con esclusiva presenza di bestiame autoctono, un carico troppo basso può determinare:

- utilizzo del prato e del pascolo insufficiente: questo determina un minor accostamento delle foraggere, la minore fittezza della cotica e, conseguentemente, una maggiore erosione superficiale, soprattutto su un territorio in gran parte declive come quello valdostano;
- utilizzo del prato e del pascolo non corretto: il basso carico unitario fa sì che le bovine selezionino le specie foraggere più appetite, lasciando sul pascolo le infestanti; queste ultime possono così maturare e diffondersi, sottraendo sempre maggiore spazio alle buone foraggere e provocando un graduale peggioramento del prato-pascolo.

Per questi motivi, è necessario adeguare il carico animale al fine di una congrua compensazione per gli agricoltori valdostani, sia dal punto di vista economico (perdite di reddito) che ambientale (utilizzo corretto delle superfici, prevenzione dei fenomeni di erosione e di degrado e contenimento delle specie arbustive e/o invasive).

2. Basi giuridiche

La normativa di riferimento è costituita dalla direttiva nitrati (Direttiva 91/676 del 12 dicembre 1991), dal T.U. ambiente (d.lgs 3 aprile 2006, n. 152) e dal decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, emanato in applicazione dell'art 112 del sopracitato decreto legislativo e recante criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

In particolare, all'articolo 14 il decreto dispone che per le aree non vulnerabili la quantità di azoto totale al campo, apportato da effluenti di allevamento, non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

Diversamente, l'art. 40 dispone che per le aree vulnerabili la quantità di effluente non deve determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.

A tal proposito, il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po aggiornato al 2015 (PdG Po 2015⁴) conferma che sul territorio regionale non si rilevano né aree sensibili, né aree vulnerabili da nitrati, in virtù dei buoni risultati delle analisi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee svolte annualmente dall'ARPA Valle d'Aosta⁵.

Il perdurare di questa condizione favorevole è garantito anche dalla politica "agro-ambientale" che l'Amministrazione regionale persegue attraverso le omologhe misure del PSR quali l'indennità compensativa per gli agricoltori delle zone montane e l'indennità Natura 2000, i pagamenti agroambientali e il sostegno all'agricoltura biologica, giunte ormai al quarto ciclo di programmazione (1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 e il nuovo periodo 2014-2020).

In quest'ottica, le determinazioni del carico animale sotto riportate non solo sono coerenti coi limiti di azoto (340 kg/ha per le aree non vulnerabili e 170 kg/ha per le aree vulnerabili ai nitrati) previsti dall' art. 14 del D.M. 5046/2016, ma anzi stabiliscono valori "prudenziali" abbattuti di un terzo rispetto ai suddetti massimali, grazie all'applicazione di un apposito coefficiente: questi valori sono quindi assunti a riferimento per la politica di sviluppo rurale regionale attuata, principalmente, attraverso le misure del programma di sviluppo rurale.

3. Calcolo delle deiezioni e dell'azoto prodotti

⇒ Determinazione della quantità di deiezioni prodotte in un anno (Dp) da 1 UBA⁶

$$Dp = \text{Peso vivo (kg)} \times 27$$

$$Dp = 500 * 27 = 13.500 \text{ kg per la Razza Bovina Valdostana}$$

$$Dp = 687 * 27 = 18.550 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$$

⇒ Determinazione dell'azoto totale (N tot) in Kg presente nelle deiezioni prodotte da 1 UBA⁷

$$N \text{ tot} = 0,59\% \text{ di } Dp$$

$$N \text{ tot} = 0,0059 * 13,500 = 79,65 \text{ kg per la Razza Bovina Valdostana}$$

$$N \text{ tot} = 0,0059 * 18,550 = 109,44 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$$

⇒ Determinazione dell'azoto assimilabile (N ass) prodotto da 1 UBA⁸

⁴ Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n. 7/2015 è stato adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015). Successivamente, nella seduta del Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, il Piano è stato approvato (deliberazione n. 1/2016).

⁵ Nell'ambito dei Programmi regionali a cofinanziamento europeo per il periodo 2014-2020, il monitoraggio ambientale è oggetto di specifica convenzione fra l'Autorità ambientale dei suddetti programmi (il Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA-VdA).

⁶ Il coefficiente di moltiplicazione 27 per la determinazione delle quantità delle deiezioni prodotte è stato rilevato dal Manuale Edagricole: "Stima e gestione dei beni rustici ed urbani", G. Porciani, 5° edizione.

⁷ I quantitativi percentuali dell'azoto secondo Hall, sono riportati sul Manuale dell'Agronomo, G. Tassinari, 5° edizione.

$$N_{\text{ass}} = 0,7 * N_{\text{tot}}$$

$$N_{\text{ass}} = 0,7 * 79,65 = 55,75 \text{ kg per la Razza Bovina Valdostana}$$

$$N_{\text{ass}} = 0,7 * 109,44 = 76,61 \text{ kg per le razze bovine non autoctone}$$

Si rileva che il valore di 55,75 kg di N per la Razza Bovina Valdostana è sensibilmente inferiore al valore di produzione di azoto che il D.M. 5046/2016 (allegato I, tabella 2) adotta come parametro di riferimento (83 kg);

4. Determinazione del carico animale sostenibile e del carico animale agroambientale

4.1 Calcolo del carico animale sostenibile per l'azienda di fondovalle

Il carico sostenibile/ottimale/ordinario massimo (su base annua) è determinato prudenzialmente sulla base di una frazione di 2/3 del limite massimo ammesso:

$$N_{\text{max. BPAn}} = 2/3 * 340 = 227 \text{ kg/ha}$$

$$\text{Carico BPAn} = 227/76,61 = \mathbf{3 \text{ UBA/ha}}$$
 per le razze bovine non autoctone.

$$\text{Carico BPAn} = 227/55,75 = \mathbf{4 \text{ UBA/ha}}$$
 per la Razza Bovina Valdostana

4.2 Calcolo del carico animale agroambientale per l'azienda di fondovalle

Il carico agro-ambientale (su base annua) è determinato fissando un limite massimo di azoto pari a 122 kg/ha:

$$N_{\text{max. M.A.}} = 122 \text{ kg/ha}$$

$$\text{Carico M.A.} = 122/76,61 = \mathbf{1,5 \text{ UBA/ha}}$$
 per le razze bovine non autoctone

$$\text{Carico M.A.} = 122/55,75 = \mathbf{2,2 \text{ UBA/ha}}$$
 per la Razza Bovina Valdostana

4.3 Calcolo del carico animale sostenibile per l'azienda di alpeggio

Per le aziende di alpeggio il carico sostenibile/ottimale/ordinario (su base annua) è fissato in 0,8 UBA*/ha, che corrisponde ad un apporto annuo di circa 45 kg di N per ettaro.

4.4 Calcolo del carico animale agroambientale per l'azienda di alpeggio

Lo studio delle fitocenosi presenti in Valle d'Aosta ha dimostrato profonde differenze nella produzione degli alpeggi regionali relativamente alla fitomassa, al suo valore nutritivo e al tenore proteico dell'erba delle associazioni vegetali alpine.

Classificazioni dei rilievi flogistici, condotte nell'ambito del piano finalizzato "Gestione delle risorse prato-pascolive alpine"⁸ del Ministero per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MiPAAF), hanno evidenziato che i popolamenti pastorali valdostani che consentono il massimo accumulo di UFL/ha (2466 UFL) consistono in pascoli di *Festuca rubra* associati a *Dactylis glomerata* e *Polygonum bistorta* (tipo 1).

Il minimo accumulo (427 UFL/ha) si evidenzia invece nel caso di *Trifolium alpinum* associato a *Carex sempervirens* ed a *Nardus striata* (tipo 2). Il rapporto produttivo tra le due differenti offerte foraggere è dunque di **6:1**.

Considerate pari a 10 le UFL necessarie quotidianamente ad ogni UBA autoctona si deduce, dividendo le medesime per i due valori UFL proposti, che il carico massimo annuo sostenibile dai pascoli risulta:

$$\text{unità pastorali tipo 1} = [2.466 \text{ UFL} / (365\text{gg.} * 10 \text{ UFL/UBA})] = \mathbf{0,67 \text{ UBA/ha}}$$

⁸ Per calcolare la percentuale di N assimilabile si sono consultati diversi autori ed in particolare l'Institut Agricole Régional di Aosta e il "Service Romand de Vulgarisation Agricole" di Losanna. Normalmente è considerato assimilabile il 65% dell'azoto prodotto, tuttavia, per maggior sicurezza si è ritenuto opportuno adottare il 70%.

⁹ "Analisi della diversità delle risorse pascolive e del loro uso negli alpeggi della Valle d'Aosta" (Bassignana, Lambertin, Pauthenet).

$$\text{unità pastorali tipo 2} = [427 \text{ UFL/ha} / (365 \text{ gg} \cdot 10 \text{ UFL/UBA})] = \mathbf{0,11 \text{ UBA/ha}}$$

Considerato che:

- le produzioni in UFL/ha citate sono relative al periodo di massima produttività foraggera dei pascoli d'alpe e non tengono quindi conto di eventuali periodi di ridotto utilizzo per eventi atmosferici avversi (pioggia, neve), delle variazioni stagionali, di un utilizzo in stadi fenologici meno produttivi;
- i foraggi sono stati prelevati mediante sfalcio con una resa produttiva sensibilmente più importante rispetto al pascolamento diretto;
- non si intende intensificare oltremodo la densità UBA/ha relativa alle superfici in oggetto autorizzando il massimo numero di animali in grado di sfruttare le superfici: infatti, uno sfruttamento così importante obbligherebbe, per mantenere una cotica erbosa equilibrata, a compensare gli asporti attraverso una altrettanto importante concimazione con rischi evidenti per le acque di falda e per il mantenimento di una flora pabulare autoctona equilibrata con gravi rischi di perdita di biodiversità, il carico agroambientale corretto per gli alpeggi è fissato in **0,5 UBA/ha**, valore che permette la gestione agronomica dei pascoli tale da migliorare la varietà floristica degli stessi e, contestualmente, una riduzione dell'N totale apportato che, tra l'altro, consente una migliore tutela della qualità dell'acqua: infatti, la differenza fra il carico massimo in BPA di 0,8 UBA*/ha (pari a 45 kg/ha di N), e il carico agroambientale di 0,5 UBA/ha (pari a 28 kg/ha di N) corrisponde ad una riduzione di 17 kg/ha di N, pari al 38%; peraltro, al fine di evitare sottoutilizzazioni dei pascoli d'alta quota, è fissato un carico minimo pari a **0,10 UBA/ha**.